

STATUTO

ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: DORGALI NU VIA BARDIA 1/A

Numero REA: NU - 53228

Codice fiscale: 00875210916

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-04-2012 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
Rep. 105
Racc. 81

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ARCOBALENO

TITOLO I°

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA E SCOPO

Art. 1

E' costituita con sede in Dorgali una società cooperativa so-
ciale a responsabilità limitata sotto la denominazione: "ARCO-
BALENO Società Cooperativa Sociale"

La Cooperativa, senza finalità di lucro si propone di incenti-
vare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, non solo
nell'attuale fase di crisi, ma soprattutto costituendosi quale
forza operativa per assicurare in prospettiva posti di lavoro
stabili a combattere la disoccupazione.

Ciò anche ai fini della legge 01 giugno 1977, n.285, della
Legge 08 novembre 1991, n.381 e della Legge Regione Sardegna
n.28 del 07 giugno 1984 e successive modifiche sulla occupa-
zione giovanile.

La Cooperativa intende operare come "Cooperativa a mutualità
prevalente" ai sensi degli artt 2512-2514 del c.c. e dell'art.
111 septies c.c. Disp. Att.

La Cooperativa può operare anche con terzi e servirsi di pre-
stazioni lavorative anche di non soci per prestazioni a tempo
determinato inferiori all'anno e per prestazioni Part Time a
tempo indeterminato e servirsi di collaboratori, assunti a
tempo indeterminato, per un numero inferiore al 30% (trenta

per cento) dei soci.

Essa potrà aderire a qualunque associazione Nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo ed ai suoi organismi periferici provinciali e regionali, a richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 .

La cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilatrecenta (31 dicembre 2030) ma potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea anche prima della scadenza del termine.

Art. 3

La Cooperativa, senza finalità speculative, si propone di svolgere attività e servizi di rilevanza e solidarietà sociali.

Conseguentemente potrà tra l'altro:

- condurre asili nido ed esercitare ogni altro servizio destinato all'infanzia , agli adolescenti ed ai giovani;
- offrire, tramite soci, assistenza ed orientamento, anche a domicilio, ai bambini, agli adolescenti ed ai giovani disabili, promuovendo iniziative a carattere ricreativo o culturale che garantiscano la cura, la salvaguardia, la sorveglianza, avendo presente ogni aspetto educativo e pedagogico;
- provvedere all'assistenza e cura, anche a domicilio, agli anziani e ai soggetti handicappati;
- offrire l'assistenza in generale ai soggetti di cui sopra anche quali accompagnatori in occasione di iniziative culturali

	li o ricreative, in luoghi di villeggiatura ed in ogni altro	
	caso non specificato in cui sarà necessaria in genere assi-	
	stenza.	
	- eseguire lavori socialmente utili in generale quali: servizi	
	di pulizia, disinfestazione sanitaria, derattizzazione, pre-	
	servazione dell'ambiente, gestione di servizi pubblici di pu-	
	lizia arenili, di conduzione di parcheggi, di guide e accom-	
	pagnamento turistico, di attività agroturistiche e in genere	
	di tutte quelle attività turistiche svolte direttamente da	
	enti pubblici e assegnate dai medesimi a organismi privati;	
	- concorrere ad aste, licitazioni private, gare d'appalto sia	
	pubbliche che private, richiedere finanziamenti ordinari e	
	agevolati ad enti pubblici e privati; accettare donazioni,	
	contributi e sovvenzioni da enti pubblici e privati;	
	- aderire e partecipare ad enti e organismi economici consor-	
	tili e fidejussori diretti ad agevolare e sviluppare il movi-	
	mento cooperativo e favorire gli acquisti, gli scambi, e il	
	credito;	
	- assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svol-	
	gono attività analoghe ed accessorie;	
	- concedere avalli e fidejussioni per facilitare l'ottenimento	
	del credito agli enti e organismi cui la cooperativa aderisce	
	e ad altre cooperative previa delibera motivata dal Consi-	
	glio di Amministrazione e ratifica da parte dell'Assemblea dei	
	soci.	

	La Cooperativa potrà ricevere prestiti dai soci finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, le somme ricevute saranno	
	infruttifere di interessi, potrà inoltre concedere ai soci an-	
	ticipazioni o prestiti, egualmente infruttiferi di interes-	
	si, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai re-	
	golamenti.	
	Le modalità potranno essere definite da Regolamento apposito,	
	o fissate con delibera dell'assemblea dei soci, o da dispo-	
	sizioni prese dal Consiglio di Amministrazione successivamente	
	approvate da una normale Assemblea.	
	TITOLO II	
	SOCI E QUOTE	
	Art. 4	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore	
	al minimo stabilito dalle vigenti leggi.	
	Possono essere soci: le persone iscritte nelle liste speciali	
	di cui all'art. 4 della legge sull'occupazione giovanile; ai	
	sensi del successivo art. 5, anche coloro che, in possesso del	
	titolo di studio per diversa specializzazione, mostrino pro-	
	pensione ed attitudine per le attività che costituiscono lo	
	scopo della Cooperativa, a condizione che ne facciano domanda	
	al Consiglio di Amministrazione e siano da questo ritenute	
	accettabili, nell'ambito delle necessità di condurre le atti-	
	vità stabilite dalla cooperativa.	
	Art. 5	

	Chi desidera essere ammesso come socio, dovrà farne domanda al	
	Consiglio di Amministrazione.	
	La domanda dovrà contenere:	
	- indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita	
	del richiedente;	
	- indicazione della sua effettiva attività di lavoro;	
	- indicazione della quota che intende sottoscrivere .	
	Il Consiglio di Amministrazione accerta l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui all'art. 4 e la inesistenza delle cause di in-	
	compatibilità indicate in detto articolo e delibera sulle do-	
	mande .	
	Art. 6	
	Il nuovo socio ammesso deve versare, oltre l'importo della	
	quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli	
	Amministratori per ciascuno esercizio sociale, tenuto conto	
	delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio ap-	
	provato; questa disposizione si applica anche ai soci, che du-	
	rante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota	
	sociale.	
	La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione, po-	
	tranno essere versate a rate e precisamente:	
	- almeno 1/2 (un mezzo) all'atto della sottoscrizione;	
	- il rimanente secondo le modalità e i termini stabiliti dal	
	Consiglio di Amministrazione .	
	Inoltre i soci sono tenuti	

	all'osservanza del presente Statuto, comprese le clausole com-	
	promissorie contenute nei successivi artt. 11 e 37, del Rego-	
	lamento Interno e delle deliberazioni legalmente adottate da-	
	gli organi sociali;	
	- a partecipare, conferendo tutta la propria attività lavora-	
	tiva nell'impresa sociale, nei modi che saranno stabiliti dal	
	Consiglio di Amministrazione o da apposita commissione.	
	Art. 7	
	I soci cessano di far parte della società per recesso, deca-	
	denza, esclusione o per causa di morte.	
	Art. 8	
	Il recesso è ammesso quando il socio trasferisce la propria	
	residenza fuori dalla circoscrizione territoriale nella quale	
	esplica l'attività sociale, per modo che egli non possa più	
	concorrervi, oppure quando abbia perduto i requisiti richiesti	
	dall'art. 4, o svolga altre attività in qualità di lavoratore	
	subordinato, autonomo o di collaboratore familiare di attività	
	commerciali, o d'impresa in genere, anche se artigianali.	
	Al Consiglio di Amministrazione spetta accertare se il recesso	
	sia infondato sui motivi di cui al presente comma e diventa	
	operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se comuni-	
	cato tre mesi prima di essa, o, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 9	
	La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione	

	nei confronti dei soci interdetti, inabilitati, e di quelli	
	che perdono i requisiti previsti dall'art. 4, oppure che ven-	
	gano a trovarsi in una delle altre situazioni di incompatibi-	
	lità previste dal precedente art. 8, nel caso di inabilità	
	permanente a partecipare personalmente al lavoro, oppure quan-	
	do abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età.	
	L'esclusione diventa operante alla data di comunicazione a	
	mezzo lettera raccomandata A/R da parte del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione della esclusione e conseguente cancellazione dal	
	Libro dei Soci.	
	Art. 10	
	Dopo averli uditi personalmente, Il Consiglio di Amministra-	
	zione pronuncia l'esclusione dei Soci:	
	- che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto,	
	dei regolamenti e alle disposizioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	- che, senza giustificato motivo, si rifiutino di partecipare	
	ai lavori o ai turni di lavoro o che, malgrado diffide, siano	
	recidivi nell'assentarsi dal lavoro loro assegnato;	
	- che, in qualunque modo, arrechino un danno materiale o mora-	
	le alla cooperativa, fomentino in seno ad essa dissidi o di-	
	sordini, compiano opera perturbatrice o di sobillazione duran-	
	te il lavoro , diffondano notizie false e calunniöse sul conto	
	della cooperativa;	
	- che vengano condannati a pene restrittive della libertà per-	

	sonale per reati infamanti.	
	Ai soci esclusi verrà applicata una pena per il solo fatto	
	dell'inadempienza che ha dato causa all'esclusione, fermo re-	
	stando l'obbligo al risarcimento dei danni materiali prodotti.	
	La penale sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione	
	nella stessa deliberazione di esclusione, in misura che potrà	
	variare a seconda della gravità dell'inadempienza.	
	Agli effetti di cui al successivo art. 12, l'esclusione diven-	
	ta operante nei termini e nei modi indicati nell'ultimo capo-	
	verso dell'articolo precedente.	
	Art. 11	
	Le controversie che sorgessero fra i soci e la Cooperativa in	
	merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministra-	
	zione, sulle materie contemplate nei precedenti artt. 8, 9 e	
	10, saranno devolute alle decisioni arbitrali del collegio dei	
	Probiviri .	
	I soci che intendono reclamare contro i menzionati provvedi-	
	menti del Consiglio, possono proporre istanza scritta al col-	
	legio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricezio-	
	ne della comunicazione dei provvedimenti medesimi.	
	Art. 12	
	I soci receduti, decaduti o esclusi o gli eredi del socio de-	
	funto, hanno diritto soltanto al rimborso delle quote social-	
	mente possedute, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del	

	rapporto sociale, limitatamente al socio diventa operativo.	
	Tale rimborso, salvo il diritto di ritenzione della cooperati-	
	va stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido e	
	della penale deliberata a carico dei soci esclusi, avrà luogo	
	entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bi-	
	lancio.	
	Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di de-	
	cadenza, entro un anno dall'approvazione del bilancio sociale	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente	
	al socio diventa operativo.	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 13	
	Il patrimonio sociale è costituito :	
	- dal capitale sociale che è variabile ed è formato da :	
	un numero di quote del valore nominale di euro 25,00 (venti-	
	cinquevirgolazerozero) ciascuna, pari al numero dei soci ;	
	- dalla Riserva Legale ;	
	- da eventuali Riserve straordinarie;	
	- da qualunque liberalità o da qualunque altra sopravvenienza	
	a qualsiasi titolo;	
	- dal Fondo speciale istituito a scopo di previdenza, mutuali-	
	tà, istruzione anche professionale di miglioramento culturale,	
	di ricreazione, propaganda cooperativa e a copertura di parti-	
	colari rischi in previsione di oneri futuri;	

	- dal fondo destinato all'aumento gratuito del capitale so-	
	ciale sottoscritto e versato.	
	Art. 14	
	Delle obbligazioni sociali risponde la società con il suo pa-	
	trimonio; le quote sono sempre nominative, non possono essere	
	sottoposte a pegno, vincolo e neppure cedute a soci o a terzi	
	con effetto verso la società.	
	Le somme versate per tassa di ammissione, non sono rimborsabi-	
	li in nessun caso.	
	Art. 15	
	Il fondo Riserva legale è costituito:	
	- dal prelevamento in misura non minore al 30% (trenta per	
	cento) sui residui attivi dell'esercizio;	
	- dalla tassa di ammissione;	
	- dalle penali applicate ai soci espulsi e dalle quote di cui	
	non sia stato richiesto il rimborso nel termine fissato	
	dall'art.12.	
	Il Fondo Riserva Legale non è ripartibile tra i soci durante	
	la vita della società.	
	Art.16	
	Il patrimonio sociale, ad eccezione delle quote di capitale	
	rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente	
	Statuto nei casi di recesso, di decadenza, di esclusione o di	
	morte del socio, o in quello di scioglimento e successiva li-	
	quidazione della cooperativa, non è mai ripartibile fra i so-	

	ci, ma deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la pro-	
	mozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO IV	
	BILANCIO	
	Art.17	
	L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno di-	
	cembre di ogni anno.	
	Il residuo attivo sarà devoluto come segue:	
	- non meno del 30% (trenta per cento) alla Riserva Legale;	
	- il 20% (venti per cento) al fondo aumento gratuito del capi-	
	tale sociale e purchè al di sotto dei limiti di distribuzione	
	degli utili di cui all'art. 2514 c. c.;	
	- il 30% (trenta per cento) ad un fondo di integrazione dei sa-	
	lari o stipendi dei soci al minimo definito dai contratti col-	
	lettivi di lavoro;	
	- il 3% (tre per cento) al fondo promozione e sviluppo della	
	cooperazione;	
	- il restante agli scopi previdenziali e mutualistici di cui	
	al punto e) dell'art.13.	
	Art.18	
	Il bilancio riflette l'andamento dell'esercizio sociale e deve	
	essere presentato all'Assemblea entro i quattro mesi successi-	
	vi alla chiusura oppure entro i sei mesi successivi ove parti-	
	colari condizioni lo richiedano.	
	Art. 19	

	L'Organo Amministrativo, che redige il bilancio di esercizio,	
	può imputare somme al Conto Economico a titolo di ristorno,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualisti-	
	ca. L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilan-	
	cio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere	
	effettuata in una delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute dal socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-	
	fettuata valutando la quantità e qualità degli scambi mutuali-	
	stici intercorsi fra la Cooperativa e il socio stesso secondo	
	quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO V	
	ASSEMBLEA	
	Art. 20	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convoca-	
	zione deve effettuarsi a mezzo avviso personale da recapitare	
	al socio almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per	
	la prima convocazione. Nell'avviso suddetto deve essere indi-	
	cata la data dell'eventuale seconda convocazione che non può	
	tenersi nello stesso giorno stabilito nella prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, le as-	
	semblee si reputano validamente costituite quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti	

gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione, potrà a sua discrezione, in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 21

L'Assemblea Ordinaria approva il Bilancio, procede alla nomina delle cariche sociali e delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi e ove particolari ragioni lo richiedano entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per :

- discutere e approvare il bilancio;
- procedere al rinnovo delle cariche sociali.

Può essere convocata quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o quando ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale o dal almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data richiesta.

Art. 22

L'Assemblea, a norma di Legge è considerata straordinaria, soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla proroga della durata della cooperativa,

	sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei	
	liquidatori.	
	ART. 23	
	In prima convocazione è regolarmente costituita con la presen-	
	za della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straor-	
	dinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei	
	soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera validamente	
	su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che	
	sullo scioglimento e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori	
	per i quali argomenti occorrerà il voto favorevole dei 3/5	
	(tre quinti) dei soci.	
	La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno	
	fissato per la prima convocazione.	
	Art.24	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema di	
	alzata di mano o per scrutinio; per le elezioni delle cariche	
	sociali è obbligatoria la votazione e scrutinio segreto.	
	Hanno diritto al voto i soci che risultano iscritti da almeno	
	3 (tre) mesi nel libro soci e che siano in regola con il paga-	
	mento dei loro debiti verso la cooperativa. Ogni socio può	
	farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta,	
	da altro socio avente diritto al voto e che non sia ammini-	
	stratore; ogni socio non può rappresentare più di un socio.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel processo verbale	

dell'assemblea e conservate negli atti sociali. Le associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo a cui si è affiliata la cooperativa e le loro Federazioni Provinciali e Regionali, potranno partecipare con propri rappresentanti, senza diritto al voto, ai lavori dell'Assemblea.

Art.25

Spetta all'Assemblea eleggere il proprio Presidente, che di regola, è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

Il verbale di assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.26

Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 3 (tre) a n.9 (nove) Consiglieri scelti fra i soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi, che siano in regola con i pagamenti dei ratei della quota sottoscritta e non abbiano comunque debiti verso la Cooperativa.

L'Assemblea, a seconda del numero dei soci raggiunto dalla cooperativa, determina in ogni occasione di elezioni del Consiglio di Amministrazione, il numero dei Consiglieri che debbono comporlo.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

	Art. 27	
	Gli Amministratori sono esonerati dall'obbligo di presentare	
	cauzione e le loro funzioni sono gratuite.	
	Art. 28	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	
	dente ed il Vice Presidente.	
	Art. 29	
	IL Consiglio, oltre alle attribuzioni a lui demandate dalle	
	precedenti disposizioni, amministra la società, fissa le at-	
	tribuzioni, stipendi, salari, e competenze; provvede, sentita	
	l'assemblea, alle assunzioni di mutui, iscrizioni e surroghe	
	ipotecarie per cessioni di crediti e cauzioni.	
	Provvede inoltre a nominare procuratori ed avvocati perché	
	rappresentino la Società nelle eventuali liti, attive e passi-	
	ve avanti a qualsiasi autorità dello Stato, nomina arbitri	
	compositori ed in genere provvede a tutti gli atti che espres-	
	samente non siano demandati dal presente Statuto ad altro or-	
	gano .	
	Delibera inoltre l'adesione ad Enti Consortili.	
	Art. 30	
	Il Consiglio si raduna in via ordinaria una volta al mese ed	
	in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga	
	opportuno o la maggioranza dei membri del Consiglio gliene	
	facciano richiesta.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	

	A parità di voti la proposta si intende respinta se trattasi	
	di votazione segreta .	
	Nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente .	
	Qualora almeno un terzo dei membri ne facciano domanda, la vo-	
	tazione avrà luogo a scrutinio segreto.	
	Art. 31	
	Il Consiglio provvederà alla nomina di una commissione per la	
	distribuzione del lavoro, composta da Consiglieri e Soci, re-	
	digerà il regolamento interno da approvarsi dall'Assemblea che	
	regoli l'attività lavorativa e la disciplina da osservarsi dai	
	Soci durante il loro lavoro, stabilirà i diritti i doveri dei	
	soci lavoratori.	
	TITOLO VII	
	PRESIDENTE	
	Art. 32	
	Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.	
	Fissa il giorno e l'ora in cui avrà luogo l'adunanza ordina-	
	ria del Consiglio e lo convoca; inoltre, in via straordinaria,	
	nei casi indicati dall'art. 30, mediante avviso da consegnarsi	
	ai singoli Consiglieri 24 (ventiquattro) ore avanti a quella	
	fissata per l'adunanza con l'indicazione delle materie	
	all'Ordine del giorno .	
	Stipula a nome della società i contratti legalmente deliberati	
	e disimpegna inoltre tutte le altre attribuzioni a lui deman-	
	date dal presente statuto.	

	Nei casi di assoluta ed urgente necessità nomina provvisoria-	
	mente e sospende impiegati in sostituzione dei soci lavoratori	
	impossibilitati e prende tutte le misure conservative che rav-	
	viserà necessarie nell'interesse della società, chiedendone	
	poi la ratifica al Consiglio nella sua prima adunanza.	
	Art. 33	
	Il Vicepresidente sostituisce di diritto il Presidente nelle	
	sue attribuzioni nel caso egli fosse impedito o assente ed	
	ha, durante il periodo di sostituzione, la firma sociale.	
	TITOLO III	
	COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE	
	Art. 34	
	Il Collegio dei Sindaci a norma dell'art. 2543 c.c. sarà nomi-	
	nato nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art.	
	2477 c. c. .	
	In caso di nomina il Collegio Sindacale è nominato	
	dall'Assemblea a norma degli artt. 2397-2398 c.c..	
	Qualora il Collegio Sindacale sia nominato esercita anche il	
	controllo contabile.	
	Art. 35	
	Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e	
	due supplenti.	
	Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	Loro vegliano sulla retta osservanza dello Statuto, dei Rego-	
	lamenti e delle deliberazioni sociali ed esercitano le mansio-	

	ni ed i controlli loro affidati per Legge.	
	Art. 36	
	E' facoltà dell'assembla Ordinaria di nominare un revisore.	
	Il controllo contabile sulla società, ove non sia nominato il	
	Collegio Sindacale, potrà essere esercitato a norma dell'art.	
	2409 bis da un revisore contabile o da una società di revisio-	
	ne iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea,	
	la quale determina il corrispettivo spettante al revisore .	
	L'incarico ha durata di tre esercizi , con scadenza alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio dell'incarico.	
	TITOLO X	
	PROBIVIRI	
	Art. 37	
	Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri nominati	
	dall'Assemblea dei Soci.	
	Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	Loro deliberano secondo le norme del codice di procedura civi-	
	le sull'arbitrato, pronunciano secondo equità, previo tentati-	
	vo di riconciliazione, regolando lo svolgimento dei giudizi	
	nel modo che riterranno più opportuno, assegnando alle parti i	
	termini per la presentazione dei documenti e memorie difensive	
	e per esporre le loro repliche.	

	Art. 38	
	Ai sensi del presente articolo e dell'art 11, i Soci della	
	cooperativa sono obbligati a rimettere alla decisione del Col-	
	legio dei probiviri la risoluzione della controversie insorte	
	sulla materia degli artt. 8 - 9 - 10, e su tutte le altre che	
	possono formare oggetto di compromesso, relative alla inter-	
	pretazione delle disposizioni contenute nell'Atto Costitutivo	
	e derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Per ogni singola controversia si provvederà, con la partecipa-	
	zione del Collegio e della parti, alla redazione di un appo-	
	sito atto, per precisare l'oggetto della controversia, il ter-	
	mine per la pronuncia del lodo da parte del Collegio e le	
	norme ed i termini da questo adottati per lo svolgimento del	
	giudizio arbitrale.	
	TITOLO XI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà	
	procedere alla nomina di un liquidatore a norma di legge.	
	Art. 40	
	In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato, ed i	
	dividendi eventualmente maturati di cui al primo comma, lett.	
	c) dell'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, e	

	successive modificazioni, dovrà essere devoluto al fondo mu-	
	tualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	TITOLO XII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art. 41	
	Per quanto non è disposto nel presente Statuto, si applicano	
	in quanto compatibili le disposizioni del codice civile sulla	
	società a responsabilità limitata e delle leggi speciali sulla	
	cooperazione.	
	In originale firmato:	
	Rita Satta	
	Patrizia Righi Notaio (segue sigillo)	
	IO SOTTOSCRITTO AVV. PATRIZIA RIGHI, NOTAIO IN NUORO, ISCRITTO NEL	
	RUOLO DEI DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI SASSARI, NUORO E TEMPIO PAU-	
	SANIA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E'	
	CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI	
	SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART. 23 COMMA 5 D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82,	
	CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO IMPRESE.	
	BOLLO ASSOLTO ALL'ORIGINE AI SENSII DEL DECRETO 22.2.2007 MEDIANTE	
	M.U.I.	